

***SCHEMA***

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA**

**“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

***TERRE DEL GIOIELLO*”**

(art. 37 del DLgs 50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”)

## INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI .....	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Enti aderenti .....	3
Articolo 3 - Sedi operative.....	3
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA .....	3
Articolo 4 - Regole di organizzazione e funzionamento.....	3
Articolo 5 - Attività di competenza della “Centrale Unica” .....	4
Articolo 6 - Attività di competenza del Comune convenzionato .....	4
Articolo 7 - Il Responsabile unico del procedimento .....	5
Articolo 9 - Personale .....	6
Articolo 10 - Il Responsabile della “Centrale Unica” .....	7
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA “CENTRALE UNICA” .....	7
Articolo 11 - Criterio di avvio delle procedure di aggiudicazione .....	7
Articolo 12 - Commissioni di gara e commissioni giudicatrici in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.....	7
Articolo 13 - Compensi ai commissari di gara .....	8
Articolo 14 - Tempi di risposta della “Centrale Unica” .....	9
Articolo 15 - Modalità comunicazioni e trasmissioni atti.....	10
Articolo 16 - Pubblicità bando di gara.....	10
Articolo 17 - Controversie e contenziosi in sede di gara.....	10
Articolo 18 - Rapporti finanziari .....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	11
Articolo 19 - Recesso, risoluzione delle controversie .....	11
Articolo 20 - Strumenti di comunicazione.....	11
Articolo 21 - Modifiche del regolamento.....	12
Articolo 22 - Norme di rinvio.....	12
Articolo 23 - Disposizioni finali e transitorie – Accesso agli atti e tutela della privacy .....	12
Articolo 24 - Entrata in vigore .....	12

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Terre del Gioiello”, nel prosieguo “Centrale Unica”, sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo consortile promosso dal Comune di Valenza, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, del 28.07.2020, esecutiva ai sensi di Legge.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 4 b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. La “Centrale Unica” fungerà da “Amministrazione Aggiudicatrice” nelle procedure di gara di interesse dei Comuni aderenti. “Stazione appaltante” sono i Comuni aderenti, richiedenti ciascuna singola procedura di affidamento.

### **Articolo 2 - Enti aderenti**

1. Potranno aderire alla “Centrale Unica”, sottoscrivendo all'uopo la convenzione approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2020, sopra richiamata, altri Comuni o Amministrazioni soggette all'applicazione del DLgs 50/2016, così come previsto dall'art. 6 della convenzione.
2. Ai fini dell'adesione alla “Centrale Unica”, oltre alla stipula della convenzione, i Comuni o le Amministrazioni interessate dovranno prevedere inoltre l'accettazione del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Sedi operative**

1. La sede legale della “Centrale Unica” è stabilita presso il Comune di Valenza, Via Pellizzari 2, individuato quale Comune Capofila.
2. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 4 - Regole di organizzazione e funzionamento**

- 1 I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), trasmettono alla “Centrale Unica” tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi il provvedimento di nomina del R.U.P., la delibera di approvazione del progetto contenente il CUP ove necessario e la data di validazione del progetto medesimo, la determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, contenente anche la copertura finanziaria della prestazione, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016.
2. La “Centrale Unica”, ricevuta la documentazione di cui sopra e dato cenno, predispone il bando di gara e/o la lettera di invito e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti ed in ogni caso non superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente.
3. La “Centrale Unica” consegna al Comune interessato, se richiesto, tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione. Il Comune interessato

provvede alla successiva presa d'atto dell'aggiudicazione medesima, ed al relativo affidamento prima della stipulazione del relativo contratto.

4. Nelle procedure gestite dalla "Centrale Unica" trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, ovvero le disposizioni legislative e regolamentari che entreranno in vigore.

#### **Articolo 5 - Attività di competenza della "Centrale Unica"**

1. La "Centrale Unica" cura la gestione, per conto dei singoli Comuni aderenti, delle procedure di gara relative all'acquisto di beni e servizi ed all'affidamento di lavori qualora tali procedure siano soggette alla disciplina del DLgs 50/2016, compresi, se espressamente richiesti, gli affidamenti diretti.
2. La competenza della "Centrale Unica", è esclusa nel caso di affidamento di lavori e nel caso di acquisto di beni e servizi mediante amministrazione diretta, la cui competenza rimane in capo a ciascun Comune aderente.
3. La "Centrale Unica" dovrà mirare al conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure telematiche che consentano di semplificare e governare il processo di comunicazione e lo scambio di documentazione tra i Comuni aderenti e la "Centrale Unica" stessa durante le fasi di affidamento.
4. la "Centrale Unica" per il tramite del proprio Responsabile, svolge le seguenti attività e servizi:
  - a) collabora con il R.U.P. di ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti a lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di gara, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati, la cui competenza resterà in carico al Comune interessato;
  - b) redige ed approva gli atti di gara, e precisamente: il bando, il disciplinare e la lettera di invito e loro allegati;
  - c) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto previsto dal DLgs n. 50/2016, con assunzione della determinazione di approvazione dei verbali di gara e di approvazione della proposta di aggiudicazione;
  - d) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. medesimo;
  - e) nomina, su proposta del R.U.P. del Comune interessato, la Commissione giudicatrice, che sarà presieduta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza od eventuale suo delegato;
  - f) collabora con il R.U.P., qualora richiesto, in ordine alla verifica di congruità delle offerte anomale sulla scorta dei giustificativi prodotti dagli operatori economici;
  - g) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;
  - h) collabora con l'Ente aderente, se espressamente richiesto, ai fini della stipula del contratto.

#### **Articolo 6 - Attività di competenza del Comune convenzionato**

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della "Centrale Unica", i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
  - a) nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

- b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
  - c) acquisizione del codice CUP (ove necessario) relativo al singolo affidamento e relativa comunicazione alla "Centrale unica";
  - d) redazione, validazione e approvazione dei progetti e relativi elaborati, nonché individuazione di valori ponderali in caso di appalto con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - e) assunzione determinazione a contrarre, di cui art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2010;
  - f) individuazione dei soggetti da invitare, in caso di procedura ad invito;
  - g) assunzione a proprio carico degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso connesso alle procedure d'appalto;
  - i) stipula del contratto;
  - l) adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture;
  - m) in caso di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assunzione a proprio carico degli oneri economici riservati agli esperti esterni individuati per la composizione della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
  - n) accollo a proprio carico delle spese di pubblicazione di gara, del contributo per l'ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di tutte le altre spese connesse al procedimento di gara, spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici di spesa dei singoli interventi;
  - o) verifica, per il tramite del R.U.P., della congruità delle offerte e del costo della manodopera;
  - p) predisposizione proposta di aggiudicazione da parte del R.U.P. del Comune interessato;
  - q) comunicazione alle ditte partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula del contratto entro i termini previsti dalla normativa vigente; tale adempimento potrà essere effettuato anche dalla "Centrale unica", a seguito di formale comunicazione del Comune interessato che dia indicazione della data di avvenuta stipula;
  - r) comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici e all'ANAC delle informazioni di cui al DLgs n. 50/2016 e norme ad esso collegate, che non rientrino nelle competenze della "Centrale Unica";
3. I Comuni aderenti possono delegare alla "Centrale unica" l'attività di verifica dei progetti di Servizi e Forniture, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, è di competenza del R.U.P. del Comune aderente.

### **Articolo 7 - Il Responsabile unico del procedimento**

1. Per ogni contratto pubblico affidato tramite procedura della "Centrale Unica", i singoli Comuni aderenti individuano un proprio Responsabile unico del procedimento (RUP) nel rispetto delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 50/2016, art. 31.
2. Al Responsabile unico del procedimento competono tutte le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC di riferimento.
3. Le funzioni di responsabile del procedimento di gara (RUPC) competono al Dirigente Responsabile della "Centrale Unica" o suo delegato.

## **Articolo 8 – Manifestazioni di interesse ed indagini di mercato**

1. Il Comune interessato ad una particolare procedura di affidamento diretto o negoziata, può richiedere espressamente alla “Centrale unica”, l’avvio di una procedura per l’individuazione di manifestazioni di interesse.
2. Nel caso suddetto dovrà essere pubblicato un avviso, sia all’indirizzo internet di riferimento della “Centrale unica”, sia all’indirizzo internet del Comune capofila, sia all’indirizzo internet del Comune interessato.
3. L’avviso dovrà essere predisposto dal Comune interessato, ovvero, a seguito di espressa richiesta che indichi gli elementi essenziali per la relativa predisposizione, dalla “Centrale unica”. In ogni caso, la scelta dei soggetti da invitare è effettuata dal R.U.P. del Comune aderente.

## **Articolo 9 – Dotazione di personale**

1. I Comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane alla “Centrale Unica”, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
2. Sono assegnati stabilmente alla “Centrale Unica” i dipendenti in organico dell’Ufficio Gare e Appalti del Comune Capofila. In caso di assenza, impedimento, pensionamento, licenziamento, dimissioni di uno di tali dipendenti e sino al loro reintegro, si provvede alla loro sostituzione momentanea con altro personale del Comune capofila o dei Comuni convenzionati.
3. La “Centrale Unica” si compone, oltre che del personale suindicato, dal personale dei Comuni aderenti individuato dai Responsabili preposti al coordinamento del personale. Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente presso il Comune capofila a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Dirigente responsabile della “Centrale Unica” e sulla base di piani di lavoro deliberati dai competenti organi delle Amministrazioni interessate.

Il distacco funzionale presso la “Centrale Unica” del personale dei Comuni aderenti è da intendersi riferito ai soli fini gestionali e per l’espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della convenzione. La “Centrale Unica” gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio) restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all’Ente di appartenenza.

In caso di trasferimento o assegnazione temporanea, il rapporto organico degli addetti al servizio associato di “Centrale Unica” resta in capo al Comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nel presente Regolamento, nella disciplina del personale dipendente vigente nell’Ente di appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l’applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

4. Partecipano altresì alle attività della “Centrale unica” momentaneamente e per le sole procedure di gara che li riguardino, i dipendenti di ogni Comune convenzionato con l’incarico di R.U.P. ovvero da questi formalmente delegati.
5. La “Centrale Unica” può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
6. La gestione della “Centrale Unica” è affidata al Dirigente dell’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Valenza o ad altro Dirigente in servizio presso i Comuni aderenti o loro delegati.
7. In relazione al numero ed alle attività delegate dagli enti aderenti, la “Centrale Unica”, previo assenso del Dirigente interessato per competenza, può avvalersi di personale di altro servizio del Comune capofila, esperto in materia di opere pubbliche, servizi, ambiente, urbanistica, ecc..

8. Il personale assegnato o trasferito alla “Centrale Unica” mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l’azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione in essere.

### **Articolo 10 - Il Responsabile della “Centrale Unica”**

1. il Responsabile della “Centrale Unica” è il Dirigente dell’Ufficio Gare ed Appalti del Comune Capofila di Valenza. In caso di sua assenza o impedimento, il medesimo potrà essere sostituito da Dirigente all’uopo delegato. Il Responsabile della “Centrale Unica” svolge altresì le funzioni di Responsabile del procedimento di gara per le gare delegate alla Centrale stessa.
2. Per l’attuazione delle finalità della gestione associata delle procedure di gara il Responsabile della “Centrale Unica”:
  - Svolge le funzioni ed assume le responsabilità di cui all’articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000;
  - Organizza e sovrintende le attività dell’Ufficio cui è preposto;
  - Svolge azioni di sviluppo, coordinamento e verifica delle procedure di gara;
  - Adotta tutte le misure necessarie a realizzare un’adeguata ed efficace interconnessione tra “Centrale Unica” e gli uffici dei Comuni coinvolti;
  - Predisporre il rendiconto di gestione annuale con l’illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese ed eventuali problematiche emerse per le opportune miglitorie.

## **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA “CENTRALE UNICA”**

### **Articolo 11 - Criterio di avvio delle procedure di aggiudicazione**

1. Le procedure di gara sono avviate dalla “Centrale Unica” in base alla programmazione stabilita all’inizio di ogni anno, e relativi aggiornamenti concordati in corso d’anno con i referenti degli Enti Locali aderenti, in funzione delle nuove necessità intervenute successivamente alla programmazione già definita.
2. Nel caso di richiesta di svolgimento di gare non inserite nella programmazione di cui al comma 1, le relative procedure saranno prese in carico e avviate dalla “Centrale Unica” soltanto successivamente all’espletamento delle altre gare ed attività già in calendario. Eventuali deroghe sono sottoposte all’esame del Responsabile della “Centrale Unica” in funzione della necessità ed urgenza di ciascun Comune aderente, debitamente motivata e comunicata.
3. La “Centrale Unica” si impegna, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione degli atti di cui in precedenza, ad attivare la procedura di gara, ovvero altro termine concordato con il Comune aderente.
4. Potrà essere effettuata unica procedura di gara avente medesimo oggetto, per conto di più comuni convenzionati, previo loro assenso e purché i tempi di prestazione o di consegna siano coincidenti.

### **Articolo 12 - Commissioni di gara e commissioni giudicatrici**

1. La nomina della Commissione giudicatrice è effettuata con determinazione del Responsabile della “Centrale Unica”, su proposta del R.U.P. del Comune interessato.

2. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del DLgs 50/2016, la commissione giudicatrice è composta dal Presidente, nella persona del Responsabile della "Centrale Unica" o suo delegato formalmente designato, e da n. 2 componenti (ovvero 4 componenti per commissioni composte da 5 commissari) individuati con una delle seguenti modalità:

- due (ovvero quattro) dipendenti del Comune convenzionato;

- in caso di carenza o indisponibilità, motivate, di organico del Comune convenzionato:

- un dipendente del Comune convenzionato ed un dipendente del Comune Capofila, individuato, per argomento di affidamento, dal responsabile della "Centrale Unica";

ovvero, nel caso di procedura di gara composta da 4 commissari (oltre il Presidente):

- due dipendenti del Comune convenzionato e due dipendenti del Comune Capofila, individuati, per argomento di affidamento, dal Responsabile della "Centrale Unica";
- un dipendente del Comune convenzionato, un dipendente di un altro Comune convenzionato e due dipendenti del Comune Capofila, individuati, per argomento di affidamento, dal Responsabile della "Centrale Unica".

3. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri designati dal Responsabile della "Centrale Unica", scelti tra i dipendenti del Comune capofila o dei Comuni convenzionati o tra esperti.

4. Nel caso di impossibilità alla nomina di personale interno (della "Centrale Unica" o del Comune interessato) e/o nel caso di necessità di particolari professionalità, si procederà alla nomina di componenti esterni nei modi previsti dalla normativa vigente al momento della nomina. Le spese derivanti dal compenso spettante ai componenti esterni (compensi, rimborso spese ecc..) restano a carico del Comune interessato alla procedura di gara, il quale è tenuto ad individuare una quota destinata alla commissione, nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione.

5. La partecipazione alle sedute di gara sia in qualità di commissario/segretario della Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, sia in caso di partecipazione al seggio di gara in caso di offerta al minor prezzo, quando si tratti di dipendenti dei Comuni convenzionati, sono a titolo gratuito.

6. In caso di procedura di gara con criterio del minor prezzo, non si procederà ad individuazione della Commissione giudicatrice, ma il seggio di gara sarà composto dai dipendenti in carica presso l'Ufficio Gare ed Appalti del Comune capofila, eventualmente coadiuvati dal R.U.P. del Comune aderente interessato alla procedura; la seduta sarà presieduta dal Responsabile della "Centrale Unica" o suo delegato.

7. Nel caso sia necessaria la nomina di un segretario verbalizzante delle riunioni della Commissione, in caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo stesso sarà nominato con il provvedimento di nomina dei commissari, in caso di criterio del minor prezzo, fungerà da verbalizzante uno dei dipendenti testimoni presenti alla seduta;

8. I verbali della sedute delle commissioni sono pubblicati sul sito del Comune capofila unitamente alle nomine dei componenti delle commissioni e ai curricula dei commissari.

### **Articolo 13 - Compensi ai commissari esterni**

1. i compensi ai commissari esterni individuati ai sensi dell'art. 77, comma 3, del DLgs 50/2016, per la partecipazione alle operazioni della Commissione giudicatrice, sono determinati con riferimento al DM 12.02.2018 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – come segue:

appalti di lavori – concessione di lavori

Importo a base di gara	Importo complessivo compenso
inferiore o pari a € 20.000.000,00	€ 3.000,00
Superiore a € 20.000.000,00 e inferiore o pari a € 100.000.000,00	€ 6.000,00
Superiore a € 100.000.000,00	€ 12.000,00

#### Appalti e concessione di servizi – appalti di forniture

Importo a base di gara	Importo complessivo compenso
inferiore o pari a € 1.000.000,00	€ 3.000,00
Superiore a € 1.000.000,00 e inferiore o pari a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
Superiore a € 5.000.000,00	€ 12.000,00

#### Appalti di servizi di ingegneria e di architettura

Importo a base di gara	Importo complessivo compenso
inferiore o pari a € 200.000,00	€ 3.000,00
Superiore a € 200.000,00 e inferiore o pari a € 1.000.000,00	€ 6.000,00
Superiore a € 1.000.000,00	€ 12.000,00

2. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del DLgs 50/2016, è incrementato del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari, ai sensi del DM suddetto.
3. I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese.
4. Se la seduta di gara, non avviene in presenza, nel compenso di cui al comma 1, si intendono compensate le ulteriori spese di energia elettrica e collegamento internet. Il rimborso spese terrà invece conto unicamente del costo del buono pasto riconosciuto al dipendente del Comune capofila al momento della procedura di gara.
5. Se la seduta avviene in presenza, i rimborsi spese terranno conto del costo del carburante con riferimento al kilometraggio per raggiungere la sede comunale del Comune capofila, e del costo del buono pasto riconosciuto al dipendente del Comune capofila al momento della procedura di gara.

#### Articolo 14 - Tempi di risposta della “Centrale Unica”

1. La “Centrale Unica” trasmette, appena possibile, al Comune convenzionato, anche se l’aggiudicazione non risulta ancora efficace, il provvedimento di approvazione della medesima.

2. All'atto dell'acquisizione degli esiti delle verifiche di legge sui requisiti, la "Centrale Unica" provvede alla loro trasmissione al Comune convenzionato, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e per la successiva stipula contrattuale.

3. Nel caso di richiesta di collaborazione per la stipulazione contrattuale, la "Centrale Unica" provvederà a redigere la stesura del contratto sulla base dello schema posto a base di gara, nonché gli eventuali atti ad esso propedeutici, in bozza, ed a trasmetterli al Comune convenzionato, nel più breve tempo possibile e comunque che tenga conto dei termini di legge per la stipula.

#### **Articolo 15 - Modalità comunicazioni e trasmissioni atti**

1. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra "Centrale Unica" e Comuni partecipanti alla gestione associata sono stabilite in via ordinaria come segue:

a) posta elettronica certificata;

b) posta elettronica ordinaria (per es.: mail del R.U.P.) o altro strumento informatico-elettronico.

2. Allegato A) al presente regolamento è l'elenco iniziale dei Comuni partecipanti alla gestione associata, comprensivo di un indirizzo di posta elettronica certificata riservato alle comunicazioni tra gli Enti. I Comuni di cui sopra sono tenuti a comunicare al Comune capofila eventuali variazioni ai dati suddetti al fine dell'aggiornamento dell'elenco suindicato.

#### **Articolo 16 - Pubblicità bando di gara**

1. La pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara in conformità alle norme vigenti è curata dalla "Centrale Unica" e viene espletata mediante pubblicazione sul profilo del Comune Capofila e del Comune interessato. Il Comune interessato potrà procedere all'intera pubblicazione degli atti di gara, ovvero pubblicare unicamente il link di riferimento alla pagina internet del Comune Capofila, ove sono pubblicati gli stessi.

#### **Articolo 17 - Controversie e contenziosi in sede di gara**

1. Per eventuali controversie le parti si impegnano ad esperire, ove previsto dalla legge, un tentativo di conciliazione, con finalità deflattive del contenzioso. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie saranno devolute all'autorità giurisdizionale ordinariamente competente, tanto per materia, e/o valore, quanto per territorio.

2. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta della "Centrale unica" se attinente alle attività di competenza della stessa di cui al presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico del Comune convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai fini dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e a tal fine inserite nel quadro economico dell'iniziativa e nel bilancio dell'Ente. La "Centrale unica" assiste e collabora comunque con il Comune convenzionato nell'azione difensiva da questo intrapresa.

#### **Articolo 18 - Rapporti finanziari**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle procedure di gara sono a carico dei Comuni convenzionati.

2. L'adesione alla "Centrale Unica" comporta per gli Enti che aderiscono, il versamento al Comune Capofila di una quota di adesione annua, pari ad € 800,00; detto versamento deve essere

effettuato entro 60 gg dalla sottoscrizione della convenzione per il primo anno, mentre per gli anni successivi all'atto dell'approvazione del bilancio.

2. La "Centrale Unica" redige un rendiconto delle procedure avviate, da trasmettere ai Comuni aderenti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Oltre alla quota annua di cui sopra, i Comuni aderenti sono tenuti a versare al Comune Capofila gli importi sotto indicati, i quali devono essere inseriti nei quadri economici di ciascun singolo intervento:

- gli affidamenti diretti, senza confronto concorrenziale, si intendono compensati nella quota annua;

#### procedure di gara per lavori pubblici

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - per procedure di importo inferiore a € 40.000,00                    | € 150,00 a gara   |
| - per procedure da € 40.000,00 a € 150.000,00                         | € 300,00 a gara   |
| - per procedure di gara da € 150.000,00 a € 500.000,00                | € 500,00 a gara   |
| - per procedure di gara da € 500.000,00 a € 1.000.000,00              | € 1.000,00 a gara |
| - per procedure di gara di lavori pubblici superiori a € 1.000.000,00 | € 1.200,00 a gara |

#### procedure di gara per servizi e forniture

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - per procedure di importo inferiore a € 40.000,00               | € 200,00 a gara |
| - per procedure da € 40.000,00 alla soglia comunitaria           | € 400,00 a gara |
| - per procedure di gara pari o superiori alla soglia comunitaria | € 600,00 a gara |

4. Per le attività svolte dal Comune Capofila, per conto di altri Comuni, in qualità di "Centrale unica", nell'espletamento di prestazione per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, potrà essere riconosciuta, su richiesta della "Centrale unica", una quota dell'incentivo per funzioni tecniche, pari al 20% della quota dell'80% di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016, da destinare esclusivamente al personale addetto alla predisposizione degli atti di cui al presente regolamento.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 19 - Recesso, risoluzione delle controversie

1. In caso di recesso o di risoluzione delle controversie si applicano i corrispondenti articoli della convenzione.
2. Viene espressamente stabilito che il recesso non risulterà possibile in presenza di procedure di affidamento in corso.

### Articolo 20 - Strumenti di comunicazione

1. i Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati si riuniscono di norma annualmente tramite apposita conferenza al fine di analizzare le attività svolte dalla "Centrale Unica".

## **Articolo 21 - Modifiche del regolamento**

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono decise dai Comuni congiuntamente.

## **Articolo 22 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella convenzione e nel presente regolamento si rimanda:
  - a) alle norme di legge in materia, con particolare riguardo alle disposizioni del DLgs n. 50/2016 e del DPR n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, ovvero alle disposizioni normative che dovessero entrare in vigore durante il periodo di validità del presente regolamento;
  - b) alle norme del Codice Civile per quanto compatibili con la fattispecie e alle norme convenzionali;
  - c) a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalla conferenza dei Sindaci con adozione, se ed in quanto necessari, di interventi da parte degli organi competenti;
2. Le comunicazioni trasmesse agli indirizzi di cui all'allegato A) al presente regolamento, trascorso il termine di tre giorni lavorativi dalla loro ricezione, si considerano lette dal destinatario.
3. Il Dirigente responsabile della "Centrale unica", sentiti i funzionari della "Centrale unica", potrà provvedere all'emanazione di disposizioni attuative e di note interpretative della Convenzione e del presente Regolamento, dandone informazione ai Comuni convenzionati ed alla Conferenza dei Sindaci.

## **Articolo 23 - Disposizioni finali e transitorie – Accesso agli atti e tutela della privacy**

1. L'accesso agli atti dei procedimenti curati dalla "Centrale unica" è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dal Comune capofila, nonché dalla normativa di riferimento.
2. I dati di cui la "Centrale unica" verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dal Comune capofila, nonché dalla normativa di riferimento.
3. Il funzionamento della "Centrale unica", secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento dell'accordo convenzionale ex art. 30 del T.U. Enti Locali, di cui al DLgs n. 267/2000, anche attraverso la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni della "Centrale unica".

## **Articolo 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1, del T.U. 267/2000; è soggetto, inoltre, ad una seconda pubblicazione, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. I Comuni che intendono convenzionarsi dovranno, a loro volta, provvedere alla presa d'atto ed approvazione del medesimo.